



COMUNE DI OSIMO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI, IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO, PARCHI PUBBLICI E PISTE CICLABILI AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS. 267/2000 SS.MM.II. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri del Sindaco

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante "Codice della protezione civile" che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l'art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni" e al comma 2 lett. f) che "i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede all'art. 3 comma 2 che il Comune "è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e al comma 5 che i Comuni e le Province "sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

VISTO il messaggio di allertamento n. 83 del 22/12/2024 emesso dalla Regione Marche Direzione Protezione civile e sicurezza del Territorio, valido dalle ore 00:00 del 23/12/2024 alle ore 00:00 del 24/12/2024 che prevede una allerta meteo per criticità idrogeologica e vento di grado giallo;

TENUTO CONTO che la situazione richiede estrema prudenza a tutela dell'incolumità della popolazione, anche in considerazione dei forti venti e delle forti piogge che interessano il territorio cittadino;

RILEVATO che la criticità idrogeologica, adottando il principio di cautela, può interferire, in particolari condizioni stazionali, con la resistenza dell'apparato radicale degli alberi nei parchi urbani, nelle aree verdi non perimetrate, nelle aree cimiteriali e negli impianti sportivi all'aperto;

RILEVATO che è pertanto necessario evitare la presenza di cittadini ed utenti nei suddetti luoghi ove possono verificarsi cadute di alberi e rami;

ACCERTATO che l'allerta riguarda l'intera giornata di lunedì 23/12/2024;

RITENUTO di dover intervenire a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica con un provvedimento contingibile e urgente a fronteggiare un pericolo imminente e imprevisto;



COMUNE DI OSIMO

VALUTATO che il presente provvedimento risulta adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della popolazione urbana e frutto dell'applicazione concreta, discrezionalmente valutata, del principio di cautela;

VISTO l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;

VISTO il dispositivo del comma 4, art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i nonché dell'articolo n. 650 del Codice Penale;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n. 50 e 54 del Dlg. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. 151470 del 05/12/2024 acquisito al protocollo comunale n. 43294 del 06/12/2024, con il quale il Consiglio Comunale di Osimo è stato sospeso e la sottoscritta è stata incaricata della provvisoria gestione del Comune di Osimo, con conferimento dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

ORDINA

1. per i giorni 23, 24 e 25 dicembre 2024, la chiusura e il divieto di utilizzo:

1. - di tutti i cimiteri cittadini;
2. - piste ciclabili;
3. - parchi e giardini pubblici non recintati;
4. - impianti sportivi all'aperto;

2. Che la presente Ordinanza venga notificata:

- A.S.S.O Azienda Speciale Servizi Osimo a.s.s.o.srl@pec.it
- Osimo Servizi s.p.a. osimoservizispa@legalmail.it
- Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- Prefettura di Ancona pec: protocollo.prefan@pec.interno.it
- Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Osimo: tan23061@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco pec: com.salaop.ancona@cert.vigilfuoco.it
- Protezione Civile Regionale: regione.marche.protciv@emarche.it

3. L'osservanza delle prescrizioni contenute nella Delibera di G.C. n. 169/2022 e nei titoli edilizi rilasciati per gli interventi ricadenti nel perimetro delle aree oggetto di mitigazione del rischio ai sensi della Delibera di C.C. n. 37/2022;

4. Che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;

RACCOMANDA



COMUNE DI OSIMO

ALL'INTERA POPOLAZIONE DI LIMITARE PER QUANTO POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI ALL'ESTERNO DURANTE L'EMERGENZA METEOROLOGICA ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO;

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Osimo 23/12/2024

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
con poteri del Sindaco
dott.ssa Grazia Branca